



***COMUNE DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE***

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA***

con integrazioni per l'attività di piercing e tatuaggi

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
**APPROVATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 68 DEL 27/11/2008**

Indice

Art.1	Tipi di attività	Pag.3
Art.2	Attività in forma ambulante o a domicilio	Pag.3
Art.3	Attività di estetista	Pag.3
Art.4	Comunicazione inizio attività	Pag.4
Art.5	Commissione Consultiva Comunale	Pag.5
Art.5/bis	Qualifica professionale	Pag.5
Art.6	Requisiti igienico – sanitari degli addetti	Pag.5
Art.7	Requisiti igienico – sanitari dei locali e delle attività connesse	Pag.5
Art.8	Servizi igienici	Pag.6
Art.9	Modalità per l’adeguamento die locali	Pag.6
Art.10	Informazioni e pubblicizzazione delle attività	Pag.6
Art.11	Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali	Pag.6
Art.12	Trasferimento di sede	Pag.6
Art.13	Sospensione o revoca del diritto ad esercitare	Pag.7
Art.14	Subingresso o modifiche	Pag.7
Art.15	Giorni ed orari di esercizio delle attività	Pag.8
Art.16	Attività di tatuaggio o piercing	Pag.8
Art.17	Esercizio dell’attività all’interno di circoli privati, strutture ricettive, luoghi di cura , bellezza, fitness e simili	Pag.9
Art.18	Obblighi nell’esercizio dell’attività	Pag.9
Art.19	Rifiuti	Pag.9
Art.20	Vigilanza ed ispezioni	Pag.9
Art.21	Sanzioni	Pag.9
Art.22	Sanzioni accessorie	Pag.10
Art.23	Rinvio a norme vigenti – Entrata in vigore	Pag.10
Art.24	Pubblicità del regolamento	Pag.10

Art. 1 - Tipi di attività

L'attività di estetica, istituti di bellezza, solarium, sauna e bagno turco, comunque denominate ed dovunque siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate:

- ❑ dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1;
- ❑ dalla Legge Regionale 15 settembre 1989, n.48;
- ❑ dall'art. 10 del Decreto Legge n.7/2007 coordinato e modificato dalla Legge di conversione n.40/2007;
- ❑ dalla D.G.R. n.7813 del 16/07/2008;
- ❑ dalla D.G Sanità n. 6932 del 27/04/2004;
- ❑ dalle Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di estetista di cui alla Delibera di Giunta Regionale 13 marzo 2003 n. 4259;
- ❑ dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene;
- ❑ dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267/2000;
- ❑ dalle disposizioni del presente Regolamento.

La suddetta attività, svolta nel rispetto dei principi della libera iniziativa economica, può essere esercitata in forma di impresa ai sensi delle vigenti norme relative alle attività imprenditoriali.

Nel presente Regolamento per ragioni di semplicità si utilizzerà la seguente terminologia:

- ❑ **Ufficio:** lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)
- ❑ **Responsabile del procedimento:** il responsabile dello S.U.A.P.
- ❑ **Attività:** l'attività di estetista
- ❑ **Mestieri affini:** solarium, sauna o bagno turco
- ❑ **Locali:** gli spazi ove viene svolta l'attività di estetista comprensivi degli ingressi, locali accessori e servizi igienici in uso alla clientela ed al personale
- ❑ **Posto di lavoro:** si intende una postazione con presenza di lettino
- ❑ **D.i.a.p.:** Denuncia di Inizio Attività Produttiva da presentarsi ai sensi delle leggi regionali n.1/2007 e n.8/2007 e della DGR n.6919/2008.

Art. 2 - Attività in forma ambulante o a domicilio

Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, persone ammalate, immobilizzate e/o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Tali attività possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 7.

Art. 3 - Attività di estetista

L'attività di estetista, consistente in trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, può essere svolta sia con tecniche manuali sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico o mediante l'applicazione di prodotti cosmetici definiti in base alle direttive della Unione Europea e alla legislazione statale e regionale.

Le apparecchiature elettromeccaniche che possono essere utilizzate sono quelle ricomprese nell'elenco di cui alla legge n. 1/1990. Tutte le apparecchiature devono essere omologate a norma di legge.

È vietata all'estetista ogni attività sanitaria finalizzata alla prevenzione, cura e riabilitazione.

È vietata altresì ogni forma di pubblicità delle attività di estetista che faccia riferimento a pretese proprietà preventive e riabilitative di carattere sanitario.

L'attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista e solamente da estetiste.

Per i minorenni deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 4 – Comunicazione di inizio attività

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista e mestieri affini deve presentare apposita d.i.a.p. **La presentazione della D.i.a.p. ha efficacia immediata per l'inizio dell'attività.**

La D.i.a.p. deve essere presentata al Comune e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

- ❑ cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- ❑ denominazione della ditta con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- ❑ precisa ubicazione dei locali ove viene esercitata l'attività e la sua superficie;
- ❑ dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali;
- ❑ dichiarazione relativa al possesso della abilitazione professionale degli addetti;
- ❑ dichiarazione relative al rispetto della normativa urbanistico-edilizia;
- ❑ dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie;
- ❑ il numero degli addetti e dei posti lavoro.

Alla d.i.a.p. dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ❑ planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi sottoscritta dal richiedente;
- ❑ scheda finalizzata alla notifica ASL territorialmente competente ai sensi dell'art.6 del Regolamento (CE) N.852/04;
- ❑ l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;
- ❑ certificazione della abilitazione professionale del titolare, dei soci partecipanti al lavoro, del familiare coadiuvante, dei dipendenti assunti utilizzando le varie tipologie contrattuali vigenti;
- ❑ copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
- ❑ in caso di società di persone o capitali certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;
- ❑ dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico, condizionamento, etc...);
- ❑ fotocopia della carta di identità del dichiarante.

Il Responsabile del procedimento ha la facoltà di richiedere al competente Servizio dell'A.S.L. l'effettuazione di sopralluoghi, verifiche sulla documentazione tecnica nonché pareri sulle istanze pervenute.

Art.5 – Commissione Consultiva Comunale

In attuazione all'art.96 del decreto legislativo n. 267/2000, non viene prevista la Commissione Comunale.

Art.5/bis Qualifica professionale

Per l'abilitazione professionale e le relative modalità di conseguimento, si fa riferimento all'art.3 della legge 4 gennaio 1990 n.1 ed alle specifiche disposizioni regionali.

La dimostrazione del titolo abilitativi è a carico di chi richiede l'autorizzazione o di chi eserciti, in sede di controllo da parte degli organi abilitati.

Sarà cura dell'Ufficio provvedere ad effettuare verifiche sulle autocertificazioni e attestati depositati.

Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

Chiunque eserciti la attività di estetista e/o mestieri affini deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente in questo Comune.

Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Servizio dell'A.S.L..

Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari, adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:

- a) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro e mq. 5 per ogni ulteriore posto; è ammessa la suddivisione degli ambienti di lavoro in spazi di dimensioni minime di m 2 x 2, a mezzo di pareti mobili di altezza non inferiore a m 2, in materiale liscio, lavabile e sanificabile, anche verso eventuali corridoi d'accesso e/o disimpegno.
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio facilmente lavabile e sanificabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- c) lavabi fissi nelle cabine lavoro, con acqua corrente potabile dotati di comandi non manuali;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;

Inoltre devono essere disponibili:

- a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro;
- b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, con un'idonea sala d'attesa.

I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia.

Art. 8 - Servizi igienici

I locali ove viene esercitata l'attività di estetista e/o mestieri affini devono essere dotati congruo numero di servizi igienici, in relazione agli addetti ed alle dimensioni dei locali, ad uso esclusivo dell'esercizio, con antiwc con lavabo, conformemente alle disposizioni del Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente anche alle disposizione impartite dal competente servizio dell'A.S.L. singolarmente per ogni tipo di attività.

L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene.

Art. 9 - Modalità per l'adeguamento dei locali

Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento devono essere immediatamente applicate per gli esercizi che si insedieranno dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'Autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.

Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 10 – Informazioni e pubblicizzazione delle attività

Le informazioni al cittadino acquisiscono un ruolo chiave per l'esplicitamento dell'attività e di conseguenza necessitano di equilibrio e chiarezza.

A tal fine è auspicabile che ogni esercizio si doti di una carta dei servizi che dovrà essere trasmessa per conoscenza al Comune ed all'ASL competente. Qualora detto strumento non fosse disponibile, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà essere trasmesso al Comune ed all'ASL competente il materiale divulgativo.

Prima di ogni trattamento il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali effetti indesiderati, come pure sulle controindicazioni.

Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento ed in particolare per i minorenni il consenso di chi esercita la potestà genitoriale. Non possono essere effettuate procedure di piercing e tatuaggio su soggetti minori di anni 18 con esclusione del solo piercing al lobo dell'orecchio con il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

I cicli di somministrazione di raggi UVA ed i tatuaggi devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge n.196/03 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

La pubblicizzazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane ma non può prevedere, in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti proposti.

L'attivazione da parte dell'estetista di iniziative di promozione della qualità, inerenti la certificazione od accreditamento, come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, è comunicata al Comune ed all'ASL competente.

Art. 11 - Attività svolte congiuntamente con quelle commerciali

Qualora venga richiesto che l'attività di estetista e/o mestieri affini sia esercitata congiuntamente con attività commerciali, dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Comunque la possibilità di esercitare l'attività congiuntamente con quella commerciale nello stesso locale è sottoposta al parere del competente Servizio dell'A.S.L.

Art. 12 - Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede può essere effettuato a condizione che venga presentata al Comune la D.I.A.P. che dovrà contenere:

- ❑ cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- ❑ precisa ubicazione dei locali ove viene esercitata l'attività e la sua superficie;
- ❑ dichiarazione relative al rispetto della normativa urbanistico-edilizia;
- ❑ dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie;
- ❑ dichiarazione che nulla è cambiato nel ciclo di lavorazione e/o nelle attrezzature.

Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ❑ planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi sottoscritta dal richiedente;
- ❑ scheda finalizzata alla notifica ASL territorialmente competente ai sensi dell'art.6 del Regolamento (CE) N.852/04;
- ❑ dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico, condizionamento, etc...);
- ❑ fotocopia della carta di identità del dichiarante.

Art. 13 - Sospensione o revoca del diritto ad esercitare

L'esercizio dell'attività di estetista e mestieri affini potrà essere sospesa ed eventualmente vietata qualora venga accertato un mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti nonché la perdita dei requisiti professionali o igienico-sanitari previsti .

Il diritto ad esercitare decade in caso di mancato inizio di attività entro sei mesi dalla data efficacia della denuncia di inizio attività o in caso di interruzione della medesima per un periodo superiore ad un anno, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un periodo non superiore a mesi sei eventualmente rinnovabile.

Art. 14 – Subingresso o modifiche

Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento del diritto ad esercitare a favore di chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

In caso di subingresso deve essere presentata apposita d.i.a.p. che dovrà contenere:

- ❑ cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- ❑ denominazione della ditta con i relativi dati anagrafici e fiscali;
- ❑ precisa ubicazione dei locali ove viene esercitata l'attività e la sua superficie;
- ❑ dichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali;
- ❑ dichiarazione relativa al possesso della abilitazione professionale degli addetti;
- ❑ dichiarazione che nulla è cambiato nel ciclo di lavorazione e/o nelle attrezzature.

Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ❑ copia dell'atto di compravendita dell'attività o di affitto di ramo d'azienda
- ❑ planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi sottoscritta dal richiedente;

- ❑ scheda finalizzata alla notifica ASL territorialmente competente ai sensi dell'art.6 del Regolamento (CE) N.852/04;
- ❑ l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;
- ❑ certificazione della abilitazione professionale del titolare, dei soci partecipanti al lavoro, del familiare coadiuvante, dei dipendenti assunti utilizzando le varie tipologie contrattuali vigenti;
- ❑ copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
- ❑ in caso di società di persone o capitali certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;
- ❑ fotocopia della carta di identità del dichiarante.

Il subentrante potrà esercitare purché abbia presentato la comunicazione di subingresso.

In caso di modifica dei locali, delle attrezzature e del ciclo lavorativo risulterà necessario comunicarlo all'Ufficio entro il termine massimo di giorni 30 ed acquisire preventivamente il parere favorevole del competente Servizio dell'A.S.L., che accerterà la idoneità dei locali e delle attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario.

Art. 15 - Giorni e orari di esercizio delle attività

L'esercizio delle attività di estetista, mestieri affini e tatuaggio e piercing dovranno osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco su indirizzi emanati dal Consiglio Comunale, eventualmente sentite le proposte degli operatori.

Su richiesta degli operatori potranno essere determinate, con apposita ordinanza sindacale, delle aperture straordinarie festive facoltative.

Art. 16 – Attività di tatuaggio e piercing

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di tatuaggio e/o piercing deve presentare apposita d.i.a.p ai sensi del presente articolo ed in relazione a quanto disposto dalla D.G.R. Sanita' n.6932 del 27/04/2004.

Per le procedure si fa espresso richiamo all'articolo 4 del presente Regolamento con eccezione della dimostrazione del titolo professionale in quanto le norme statali e regionali vigenti non lo prevedono.

Qualora dovessero essere emanate disposizioni relative al possesso obbligatorio del requisito professionale, dette disposizioni si applicheranno in modo automatico senza procedere ad alcuna modifica od integrazione del presente articolo.

I locali adibiti all'attività di tatuaggio e piercing devono essere separati da quelli destinati alle eventuali altre attività.

I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dalla D.G.R. Sanita' n.6932 del 27/04/2004. Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici - sterili.

Per i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno dei clienti il consenso informato al trattamento ed in particolare per i minorenni, a favore dei quali è permesso solamente l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

I tatuaggi ed i piercing al di fuori del lobo dell'orecchio devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge n.196/03 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

All'attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le disposizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili e quelle del Regolamento Locale di Igiene vigente.

Art. 17 – Esercizio dell’attività all’interno circoli privati, strutture ricettive, luoghi di cura, bellezza, fitness e simili

Per l’esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento in luoghi di non libero accesso al pubblico indifferenziato (circoli privati, strutture ricettive di ogni tipo, ospedali, case di cura, centri assistenziali, case di riposo per anziani, palestre, luoghi per il fitness e la cura del corpo) si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento e quelle di cui al Regolamento Locale di Igiene anche nel caso in cui le prestazioni vengano fornite gratuitamente per la promozione di prodotti oppure inglobate nelle quote associative o nei corrispettivi per la fornitura dell’alloggio o ricomprese nell’attività prevalente.

Art. 18 - Obblighi nell’esercizio dell’attività

Gli orari di esercizio prescelti dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli apposti in modo ben visibile sugli ingressi ed all’interno dei locali.

Il periodo di chiusura per ferie deve essere visibile dall’esterno dei locali.

All’interno dei locali dovrà essere disponibile copia della d.i.a. e degli eventuali pareri dell’A.S.L. e dovrà essere tenuta esposta in modo ben visibile la tabella dei prezzi praticati per le singole prestazioni e servizi.

In caso di esposizione di prodotti per la vendita vi è l’obbligo di apporre sui singoli prodotti i rispettivi cartellini indicanti i prezzi degli stessi.

In caso di cessazione dell’attività dovrà essere presentata apposita comunicazione, in carta libera, entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuto fatto.

Art.19 – Rifiuti

I rifiuti prodotti nel corso delle attività di piercing, così come quelle di tatuaggio e di estetica, sono da considerarsi rifiuti potenzialmente infetti e pertanto devono essere smaltiti come tali nel rispetto delle norme e leggi vigenti in materia.

Art. 20 – Vigilanza ed ispezioni

Gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale e della Forza Pubblica possono ispezionare i locali di esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia sia per accertare che vengano rispettate tutte le disposizioni di natura igienico-sanitaria e commerciale.

Art. 21 - Sanzioni

Per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso viene individuata nel Comandante della Polizia Locale.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento illecito.

Ai sensi dell'art.12 della Legge 04/01/1990 n.1:

Chiunque eserciti l'attività di estetista sprovvisto di Dichiarazione di inizio attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 1032,00;

Chiunque eserciti l'attività di estetista senza possedere i requisiti professionali di cui alla Legge 04/01/1990 n.1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00.

Per tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, per le quali non sia prevista apposita sanzione da normativa specifica, ai sensi del D.Lgs.267/00, così come modificato dall'art.16 della Legge 16/01/2003, n.3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €83,00 a € 500,00.

L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 ad € 500 (p.m.r. € 167) e verranno attivate le procedure coattive ai sensi art. 20 della legge n. 689/81 ed ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della legge n. 241/90 (apposizione dei sigilli ai locali ed alle attrezzature).

Art. 22 - Sanzioni accessorie

In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile dell'Area Polizia Locale/Commercio dispone la sospensione dell'attività da uno a quindici giorni in funzione della gravità e delle circostanze in cui sono state perpetrate le violazioni.

All'accertamento della mancanza dei requisiti o di inosservanza delle prescrizioni, il Responsabile dell'Area Polizia Locale/Commercio, sospende l'attività e diffida l'interessato a regolarizzare la posizione entro 180 giorni. Decorso inutilmente tale termine, Responsabile dell'Area Polizia Locale/Commercio dispone la revoca dell'attività.

Art. 23 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia.

Il presente regolamento, composto da 24 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale; e' abrogato il precedente regolamento e ogni altra disposizione comunale in materia.

Art. 24 - Pubblicità del Regolamento

Ai fini del diritto di accesso, come stabilito dall' articolo 25 legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2008
CON ATTO N. 68 -

IL SINDACO
F.TO AVV. SANDRO DAMIANI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA VOLPE

LA DELIBERAZIONE N. 68 DEL 27 NOVEMBRE 2008 È STATA PUBBLICATA
ALL'ALBO PRETORIO DAL 3 DICEMBRE 2008 PER 15 GG. CONSECUTIVI SENZA
OPPOSIZIONI.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDÌ 13 DICEMBRE 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MARIA VOLPE